

Non ha dubbio adunque che trattandosi di soli delitti pubblici e notorii, non si può procedere *ex informata conscientia*, benchè i testi si ricusino dal deporre.

Abbiamo detto di *soli delitti pubblici*; imperocchè se si trattasse di delitti pubblici insieme ed occulti, in tal caso varrebbe il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia*, in quanto che, procedendosi contro i delitti occulti, si uniscono a questi anche i pubblici, che chiariscono ed aggravano i primi. Tale è l'insegnamento unanime de' DD. citati innanzi, e confermato dalla Istruzione della S. C. di Propaganda, la quale al n. 8 dichiara: " Verum tenet etiam suspensio (ex informata conscientia) si ex pluribus delictis aliquod fuerit notum in vulgus; aut si crimen quod ante suspensionem fuerit occultum, deinceps post illam fuerit ab aliis evulgatum. „

l'art. 44 della Istruzione 11 giugno 1880, rappresenta a questa S. Congregazione dei VV. e RR. accadere spesso che molti accusino verbalmente e segretamente al Vescovo un ecclesiastico di qualche grave delitto anche pubblico, rifiutandosi poi di riferirlo giudizialmente e di firmare il relativo atto, per timore o per altri umani riguardi; il che egualmente avviene di ogni altra persona che fosse chiamata in qualità di testimonia: e perciò non avendosi in simili evenienze che denunzie e deposizioni orali, Ella domanda come dovrebbe contenersi, e specialmente se questo sarebbe il caso di punire *ex informata conscientia*, giusta il Cap. I, Sess. 14, del Tridentino, come pure se potrebbe bastare per tutto elemento di giurisdizione, eziandio nei ricorsi alla S. Sede, la sola attestazione del Vescovo di aver udito da persone degne di fede i fatti delittuosi, anche pubblici, di un Ecclesiastico; ovvero, non potendosi chiarire giuridicamente i medesimi fatti criminosi, dovessero questi lasciarsi andare impuniti.

" Sebbene i quesiti siano esposti in modo generico, ed il citato art. 44 della Istruzione dica che si richieda consiglio a questa S. Congregazione nei casi dubbii e nelle varie difficoltà *pratiche* in cui possono incontrarsi gli Ordinari, per evitare contese e nullità, pur tuttavia posso soggiungerle che in massima generale il rimedio

Abbiamo ancor detto di soli delitti pubblici e *notorii*; giacchè non basta che li sappiano poche persone che non siano tali da divulgarlo, ma occorre che siano veramente notorii o di diritto o di fatto, giusta la cit. Istruzione della S. C. di Propaganda n. 7: " Ad hoc autem ut sit occulta (culpa) requiritur ut neque in iudicium, neque in rumores vulgi deducta sit, neque insuper eiusmodi numero et qualitati personarum cognita sit, unde delictum censeri debeat notorium. „

Ma siffatta sospensione *ex informata conscientia* per quanto tempo potrà infliggersi? È certo che non può darsi in perpetuo. Così la S. C. del Conc. 19 sept. 1778 in *S. Severini*; 26 febr. 1848 in *Placentina*; 8 apr. 1848 in *Lucionen.* (ap. Lucidi l. c.); 26 febr. 1853 in *S. Agathae Gothor.*;

stragiudiziale di punire *ex informata conscientia*, decretato dal Tridentino, è solamente pei reati occulti, come si è ricordato nell'art. 9 della Istruzione, sicchè questo rimedio non potrebbe aver luogo nei casi di delitto pubblico.

" Ove pertanto si trattasse di reati occulti, potrebbe bastare che l'Ordinario facesse e ritenesse nota in iscritto della verbale denuncia o ravelo avuto segretamente, e che prendesse con la debita riservatezza e prudenza quelle particolari e sommarie informazioni che fossero atte a stabilirne in qualche modo la verità, non solo perchè sia giustamente basato il decreto *ex informata conscientia*, ma ancora perchè l'Ordinario stesso sia in grado di darne conto alla S. Sede ogni volta che da questa ne fosse richiesto.

" Quanto poi si trattasse di delitti pubblici, ben si conosce che non potendosi lasciare impuniti, sarebbe indispensabile di procedere criminalmente, a norma della Istruzione, con la quale nell'art. 11 si ordina che la Curia, venuta in notizia di un fatto criminoso imputato ad un Ecclesiastico, procede *ex officio*: nè potrebbe far ostacolo la ricusa o la opposizione che facesse il denunziante di narrare il fatto in formale esame e di apporvi la firma; giacchè presa la sua denuncia verbale, l'Autorità Vescovile ne è venuta in cognizione, ed in conseguenza non dovrebbe omettere di procedere a termini di giustizia.

20 dec. 1873; *in Bosnien. et Sirmien.* (ap. Rota l. c. n. 519). Così pure tutti i DD. innanzi citati. E la istruzione della S. C. di Propaganda, lo conferma nel n. 5: " *Exprimi item debet tempus durationis eiusdem poenae. Abstineant tamen Ordinarii ab ipsa infligenda in perpétuum.* „

Neanco può infliggersi *a tempo indeterminato*; essendochè tale dicitura equivale ad un tempo perpetuo. Così insegnano il Lucidi *l. c.*; l'Avanzino (*Acta S. S.* Vol. VII, p. 574), il Pallottini (*Pugna iur. pont.c.* 7, a. 3); il Rota (*Enchir.* Par. II, sect. 3, cap. 1, n. 519), il Lega (*De Iud. Eccl.* Par. III. n. 398), il D'Annibale (*Summ.* Par. I, n. 358), il quale scrive: " *Suspensionem ex informata conscientia hodie nec in perpétuum, nec in tempus indefinitum irrogari posse, ut olim, sententiam probabilem esse.* „

" Potrebbe quindi in tal caso aprirsi l'incarto processuale con una comparsa del Procuratore fiscale, nella quale esponesse che in seguito di notizia segreta, la Curia è venuta a conoscere il fatto delittuoso e la imputazione che se ne dà a carico dell'ecclesiastico, facendo istanza che si assumano gli atti di pratica per ogni legale effetto, ed inducendo quei testimoni che il medesimo Procuratore Fiscale potesse sapere avessero informazioni in proposito, o risolversi di indurli in appresso.

" Se accadesse che anche il testimone, ad onta degli ordini del Giudice Ecclesiastico, si rifiutasse di prestarsi al regolare esame, si renderebbe colpevole di reato, pel quale, secondo le particolarità del caso, dovrebbe essere punito a forma di diritto.

" Questo testimone, se fosse persona laica, converrebbe nelle attuali circostanze limitarsi, in analogia di quanto si dispone all'art. 20 della Istruzione, a farne annotazione in atti, e in procurare di supplire con l'esame di altri testimoni, che *de relato* in altro modo fossero scienti di quello che si ricerca. Ma se un tale testimonio fosse ecclesiastico, dovrebbe procedersi sul di lui conto in conformità dei Sacri Canon.

" Tanto dovea partecipare alla S. V. in riscontro della indicata sua lettera, ed in questa occasione Le auguro dal Signore prosperità.

" Di V. S.

" Roma 21 dicembre 1883.

" *Come fratello*
" Card. FERRIERI, *Prefetto* „

Ove però si desse non *in perpetuo*, non *a tempo indeterminato*, ma *ad nostrum beneplacitum*, sarebbe allora consentita siffatta sospensione? Per gravi ragioni, sì, giacchè cotal pena, dovendo cessare almeno colla morte dell'Ordinario che la inflisse, non sarebbe a rigor di termini perpetua. Ciò viene ammesso dalla cit. istruzione della S. C. di Propaganda, n. 5: " *Quod si ob graviores causas Ordinarius censuerit eam imponere non ad tempus determinatum, sed ad suum beneplacitum, tunc ipsa habetur pro temporanea, ideoque cessabit cum iurisdictione Ordinarii suspensionem infligentis* „ (1).

Circa gli effetti di questa sospensione è bene ricordare che, non dandosi vero appello contro di essa, dal punto della notificazione il reo rimane di essa irretito; perciò se ardisce di violarla, cade nella irregolarità. Così la S. C. del Conc. 21 iun. 1625 *in Sagonen.*, e la cit. istruzione della S. C. di Propaganda, in cui sta detto, n. 11: " *A decreto suspensionis ex informata conscientia non datur appellatio ad tribunal superioris ordinis. Postquam idcirco clericus intimationem suspensionis habuerit, si nihilominus appellationem interponere, eiusque obtentu in altari ministrare, seu quovis modo suum ordinem solemniter exercere praesumat, statim incidit in irregularitatem.* „

3.º Venendo ora a parlare del modo di infliggere codesta sospensione, ecco come dichiara la cit. istruzione della S. C. di Propaganda:

(1) Anzi la detta istruzione, prevedendo il caso in cui possa sospendersi *ad beneplacitum* un parroco, dà le norme per la sostituzione di un economo: " *4. Debent insuper exprimi partes exercitii ordinis vel officii, ad quas extenditur suspensio; quod si suspensus interdictus sit ab officio, cui alter in locum ipsius substituendus est, ut puta oeconomus in cura animarum, tunc substitutus mercedem percipiet ex fructibus beneficii in ea portione, quae iuxta prudens Ordinarii arbitrium taxabitur. At si suspensus in hac taxatione se gravatum senserit, moderationem provocare poterit apud Curiam Archiepiscopalem, aut etiam apud Sedem Apostolicam.* „

“ 2. In hoc praecipue differt a iudiciali suspensione quod adhibetur tamquam extraordinarium remedium in poenam admissi criminis; ideoque ad eius impositionem non requiruntur nec formae iudiciales, nec canonicae admonitiones. Satis erit proinde si Praelatus hanc poenam infligens simplici utatur praecepto, quo declaret se suspensionem ab exercitio sacrorum officiorum vel ecclesiasticorum munium indicere.

“ 3. Huiusmodi praeceptum semper in scriptis intimandum est, die et mense designato; ideoque autem fieri debet vel ab ipso Ordinario, vel ab alia persona de expresso ipsius mandato. In eadem autem intimatione exprimendum est quod eiusmodi punitio irrogatur in vim Tridentini decreti *sess. 14, cap. 1 de ref. ex informata conscientia*, vel ex causis ipsi Ordinario notis. ”

Donde vuolsi raccogliere:

a) Che per la sospensione *ex informata conscientia* non v'ha bisogno nè di forme giudiziali, nè di ammonizioni canoniche.

b) Che basta la dichiarazione fatta al reo dal Prelato di sospenderlo dai sacri ministeri o dagli officii ecclesiastici.

c) Che questa dichiarazione deve farsi in iscritto colla data del mese e del giorno, e colla espressa menzione che si fa in forza del decreto Tridentino (*sess. 14 cap. 1 de ref. ex informata conscientia*) o per cause a sè note.

d) Che può farsi dall'Ordinario stesso; ovvero da un'altra persona per espresso mandato di lui.

Occorre qui aggiungere qualche chiarimento alle surriferite norme.

È vero che per la sospensione *ex informata conscientia* non vi ha bisogno nè di forme giudiziali nè di ammonizioni canoniche e neanche di rivelare al reo il motivo della sospensione; non per tanto è necessaria assolutamente la prova del delitto, sia pure stragiudiziale e segretissima, e tale che se non basta a formare una dimostrazione giuridica, basti a formare una dimostrazione di morale convin-

cimento. E siffatto morale convincimento non dev'essere al tutto subbiettivo del prelato che infligge la censura; ma deve risultare da testimonianze e documenti e note, siano pure stragiudiziali, sì da potersene ricavare la obbiettiva certezza, e sì da valere presso la S. Sede nel caso di ricorso del sospeso. Così tutti i DD., e la S. C. dei VV. RR. nella lettera sopra allegata del 21 dicembre 1883. E qui il Bouix aggiunge sull'insegnamento de' DD. che non è lecito al giudice mai condannare un reo per propria e privata scienza (l. c. cap. 4 lim. 4).

È vero altresì che le ammonizioni canoniche non sono necessarie per tal sentenza; non è detto però che non si possono fare. Anzi è bene che si facciano, in taluni casi specialmente, in cui o si tratta di gravi conseguenze nel reo, ovvero vi è speranza di resipiscenza: in siffatti casi le ammonizioni possono farsi segrete o paterne. Il Bouix dimostra pure che il Vescovo può anche iniziare il giudizio nelle forme ordinarie, purchè nella sentenza esprima la volontà di avvalersi del rimedio straordinario del Tridentino (l. c. cap. 3, prop. 8): “ In sententiis ex informata conscientia potest Episcopus, si velit, formalitates ordinarii vel summarii iudicii ex toto vel ex parte adhibere, modo in ferenda sententia exprimat, se agere vigore cap. 1 sess. 14 Tridentini concilii. ”

La sentenza deve notificarsi in iscritto; non però sotto pena di nullità (Ligor. L. VII, nn. 317 e 318). Deve notificarsi in iscritto, vuoi perchè ogni sospensione così deve infliggersi per la liceità, vuoi perchè la si possa difendere nel caso di ricorso alla S. Sede; ed anche perchè non può il Vescovo procedere contro chi non osserva la sospensione inflitta verbalmente, come dichiarò la S. C. de' VV. e RR. il 26 giugno 1613 *in Brundusin.* (ap. Piton. ad Episc. n. 626) (1).

(1) Ecco la formola di tal sentenza, giusta il Monacelli (*Form. Leg. Par. III tit. 2, form. 6*): “ Constito Nobis, presbyterum N., esse reum criminis, eum ob causas, quae animum Nostrum digne

Siffatta notificazione può farsi dall'Ordinario stesso; ma in tal caso è necessario che il reo apponga la sua firma all'atto di notificazione che dovrà conservarsi dal Vescovo nell'archivio secreto. Se poi la commetterà ad altri, deve redigersene l'atto e firmarsi dal delegato e da due testi, nel caso che il reo non voglia firmarlo. A tutti poi il Vescovo (trattandosi di reati occulti) deve imporre l'obbligo giurato dal secreto.

§. 8.

Processo sommario.

“ X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto, o per reati comuni, o per trasgressioni a precetti della Chiesa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giustizia. ”

I reati contro di cui devesi procedere criminalmente sono di tre sorta: 1.º contravvenzioni di precetto — 2.º reati comuni — 3.º trasgressioni delle leggi ecclesiastiche.

Ammesso infatti che, in virtù del privilegio del foro, qualsivoglia delitto di un ecclesiastico non può essere sindacato nè punito dall'autorità laica, ma dal solo superiore ecclesiastico, ne viene che il Vescovo deve procedere contro di un chierico per qualsivoglia reato, o sia contro la legge naturale e divina, o sia contro la legge ecclesiastica. E deve procedere altresì se il chierico abbia trasgredito un qualche precetto intimatogli dal Vescovo medesimo sotto pena *ferendae sententiae*, come si disse innanzi.

movent, et de quibus Deo et Sedi Apostolicae, cum habuerimus in mandatis, rationem reddere debemus, et ex informata conscientia, a divinis suspendimus per sex menses et suspensum declaramus ac ei decretum suspensionis intimari mandamus. N. Episcopus. ”

Nota qui il Monacelli che siffatte sospensioni *ex informata conscientia*, devono essere sottoscritte dal Vescovo; non già dal Vicario generale.

Contro codesti delitti può essere compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giudizio. Si noti la locuzione *può essere compilato*; il che non esclude che possa farsi altresì il processo formale e solenne, come si è detto nell'art. precedente.

Ma in che consiste propriamente il processo *sommario*? È bene conoscerne la natura perchè possa aversi una giusta idea della presente Istruzione, che è tutta sul processo sommario.

Sono due le Costituzioni che parlano dei processi sommarii: una è la Clementina *Saepe contingit*, 2, *De verborum significatione*; l'altra è la Clementina *Dispendiosam*, 2, *De iudiciis*. Affine di semplificare i giudizi e sfrondarli di tutto il superfluo per molte cause, con perdita di tempo e di sicurezza, il diritto introdusse i processi sommarii, nei quali molte cose sono soppresse dagli ordinarii e formali. Perciò codesti sommarii processi sogliono trattarsi *summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta* (Pellegrini *Prax. Vicar.* Par. II, subsect. 2, n. 13).

Ecco le differenze considerevoli che, secondo la Glossa *l. c.* e i DD., al riferire del Pellegrini (*l. c.* n. 19), hanno luogo nei processi sommarii:

a) Nei processi ordinarii vuolsi il libello di accusa; nei processi sommarii basta qualsivoglia istanza o petizione anche del fisco.

b) Nei processi ordinarii ha luogo la formale contestazione della lite; nei processi sommarii questa non si richiede (1), e si può cominciare anche dagli articoli, cioè dai dubbii da esaminare sugli addebiti.

c) Nei processi ordinarii non si può fare validamente nessun atto nei giorni feriatì e festivi: non così nei processi sommarii.

(1) La formale contestazione della lite si fa innanzi al giudice dall'attore e dal reo: quegli nell'affermare, e questi nel negare l'addebito; e ciò si fa dopo sporto il libello e dopo la citazione del convenuto.